



1.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 242/A IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.25/2012 DEL 04/12/2012

**"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
DELLA REGIONE PUGLIA"**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2013-2015 della Regione Puglia”.

In stretto collegamento con la Legge di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015, si è provveduto a predisporre il Disegno di Legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola con le quali viene adottata una serie norme di carattere settoriale finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze gestionali.

Con il D.D.L. ora predisposto si è provveduto, in questa prima fase, a prevedere una serie di disposizioni settoriali ritenute indispensabili a garantire una corretta ed adeguata gestione delle diverse questioni e problematiche affidate alla responsabilità dei vari Centri di spesa.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Michele PELILLO



“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia”

**Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

Articolo 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

**Titolo II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO**

**Capo I
Disposizioni tributarie**

Articolo 2

Aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2013

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per cento;
- d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,5 per cento;
- e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 (Determinazione dell'imposta) del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Articolo 3

Aliquota IRAP per l'anno 2013

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010



della Regione Puglia), come richiamate nell'articolo 4 (Aliquota IRAP per l'anno 2012) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono confermate per l'anno 2013.

Articolo 4

Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 60 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), così come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013.
2. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano, in applicazione dell'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto mentre per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.

Articolo 5

Pagamento della tassa automobilistica regionale a seguito di fermo amministrativo

1. Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo dei beni mobili registrati trascritto presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica .

Articolo 6

Tasse sulle concessioni regionali

1. Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse le tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 – punto 4 della “TARIFFA” relativa a “IGIENE E SANITA” e punto 8 della “TARIFFA” relativa a “TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA”.

Articolo 7

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è soppressa l'imposta regionale sulle emissioni degli aeromobili (IRESA).
2. L'articolo 36 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) è abrogato.



Articolo 8

Rideterminazione tassa per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 21, della legge n. 549/1995, nel testo novellato dall'art. 18, comma 8, del D. Lgs. n. 68/2012, a decorrere dall'anno accademico 2013/2014 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 48 della L.R. 3 giugno 1996 n. 6 è rideterminata in 3 fasce.

2. La misura della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.

3. Il comma 1 dell'articolo 32 (Tassa regionale annuale per il diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione) della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione), è sostituito dal seguente: "All'aggiornamento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), provvede la Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato."

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 è aggiunto il seguente periodo: "La misura della tassa di abilitazione all'esercizio professionale è stabilita in misura fissa, pari a euro 140, e viene versata direttamente dai singoli contribuenti all'Adisu-Puglia".

5. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 le parole "al comma 1" sono sostituite dalle parole "ai commi 1 e 2".

Capo II

Disposizioni finanziarie

Articolo 9


Assistenza sanitaria integrativa relativa ai soggetti affetti da celiachia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota mensile prevista, a carico del bilancio regionale, a sostegno del fabbisogno alimentare di soggetti di genere femminile di età superiore a dieci anni portatori di malattia celiaca, è rivalutata nella misura di € 11,00 (undici).

2. Ai soggetti affetti da dermatite erpetiforme, a decorrere dal 1° dicembre 2012, si applica l'assistenza sanitaria integrativa prevista per i soggetti affetti da celiachia, nonché l'integrazione della quota mensile di cui al comma precedente.

3. E' istituito il Comitato Tecnico Scientifico, composto da esperti Gastroenterologi – Igienisti degli Alimenti e della Nutrizione – Farmacista Regionale – un Rappresentante dell'AIC, di supporto al competente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione con finalità di:

- a) valutazione epidemiologica della diffusione della malattia celiaca;
- b) indirizzo tecnico-scientifico in materia di sicurezza alimentare e nel rispetto delle procedure di preparazione di pasti gluten-free;
- c) valutazione dei fabbisogni formativi per gli operatori del Settore Alimentare;
- d) valutazione del reale fabbisogno energetico per genere ed età.



Articolo 10

Modificazioni all'art. 18 della L. R. 25 febbraio 2005, n. 6 relativo a diritti d'iscrizione e di segreteria

Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 è sostituito dal seguente:

1) "I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni ed integrazioni spettano interamente alla Camera di Commercio territorialmente competente.

2) La tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) e successive modifiche ed integrazioni dovuta per l'iscrizione all'Albo imprese artigiane, spettano alla Regione e saranno introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale."

Articolo 11

Applicazione articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL del 01/04/1999

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei Fondi per la contrattazione decentrata integrativa per il personale delle categorie relativamente alle risorse eteroalimentate rivenienti dalle disposizioni di cui all'art. 15 co. 1 lett. k) del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 01/04/1999 e ss.mm.ii. – recante l'assegnazione a tali Fondi di risorse rivenienti da attività che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione delle prestazioni dei dipendenti in esse coinvolte e destinate secondo i criteri dell'art. 17 co. 2 lett. g) del medesimo CCNL – sono istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata. Upb 3.4.2, capitolo 3065072, denominato "Risorse e/o introiti rivenienti da "terzi" per l'applicazione di specifiche disposizioni di legge ex art. 15 co. 1 lett. k) del CCNL del 01/04/1999, Regioni ed Autonomie Locali del personale del comparto. Destinazione ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. g). Collegato al capitolo di spesa 3072" con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013 in termini di competenza e cassa di euro 500.000,00;

Spesa. Upb 8.1.1, capitolo 3072, denominato "Utilizzo ex art. 17 co. 2 lett. g) del CCNL del 01/04/1999, Regioni ed Autonomie Locali del personale di comparto, delle risorse rivenienti da "terzi" in applicazione di specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 15 co. 1 lett. k). Collegato al capitolo di entrata 3065072", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013 in termini di competenza e cassa di euro 500.000,00;

Entrata. Upb 3.4.2, capitolo 3065071, denominato "Risorse e/o introiti rivenienti da "bilancio regionale" per l'applicazione di specifiche disposizioni di legge ex art. 15 co. 1 lett. k) del CCNL del 01/04/1999, Regioni ed Autonomie Locali del personale del comparto. Destinazione ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. g). Collegato al capitolo di spesa 3071", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013 in termini di competenza e cassa di euro 500.000,00;

Spesa. Upb 8.1.1, capitolo 3071, denominato "Utilizzo ex art. 17 co. 2 lett. g) del CCNL del 01/04/1999, Regioni ed Autonomie Locali del personale di comparto, delle risorse rivenienti da "bilancio regionale" in applicazione di specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 15 co. 1 lett. k). Collegato al capitolo di entrata 3065071", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013 in termini di competenza e cassa di euro 500.000,00;

Articolo 12

Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all'art. 19 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 37 e s.m.i.

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all'art. 19 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 37 e s.m.i. è istituito nel bilancio



regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 8.2.1, il capitolo di spesa 1010015, denominato "Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all'art. 19 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 37 e s.m.i." con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio 2013 di euro 20.000,00.

2. Quanto agli esercizi finanziari successivi, al finanziamento del suddetto capitolo si provvederà nei limiti dei relativi stanziamenti annuali di bilancio.

Art. 13

Misure finanziarie in favore del Comune di Statte

1. Al fine di contribuire al finanziamento delle attività di ripristino del territorio del Comune di Statte necessarie a fronteggiare i danni provocati dagli avversi eventi meteorici del 28 novembre 2012, nell'ambito dello stanziamento previsto sul capitolo 531015 "Spese di emergenza per eccezionali eventi meteorici (art. 30, L.R. 14/2011) della U.P.B. 9.2.1. la somma di euro 2.000.000,00 è destinata a tal fine.

Art. 14

Vendita immobili non strumentali delle ASL

1. I proventi della vendita degli immobili non strumentali delle Asl di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 restano acquisite al bilancio autonomo regionale.

Art. 15

Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in locazione passiva

1. Al fine di realizzare interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli immobili condotti in locazione, in caso di non ottemperanza da parte dell'obligato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1577 del Codice Civile, si istituisce nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2013, nell'ambito dell'UPB 08.03.01, il capitolo 3410 denominato "Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in locazione passiva".

2. La dotazione finanziaria per l'esercizio 2013 è stabilita, in termini di competenza e di cassa, in euro 50.000,00. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.

3. Al finanziamento dei predetti oneri si provvede mediante le corrispondenti entrate a valere sul bilancio autonomo U.P.B. 3.4.3 cap. 3065005 per effetto delle obbligazioni del terzo, verso la Regione Puglia.

Art. 16

Riduzione dei costi per locazioni passive della Regione Puglia, degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, delle Agenzie regionali e delle Società partecipate dai predetti Enti con capitale maggioritario

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva della Regione Puglia, degli enti del servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e delle società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", i canoni di locazione sono ridotti a



decorrenza dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 (quindici) per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la predetta data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del codice civile anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione.

2. In mancanza della condizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza nei termini e nei modi ivi pattuiti; la Regione Puglia, gli enti del servizio sanitario regionale, le agenzie regionali e le società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto della predetta condizione.

3. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura della Regione Puglia, degli enti del servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e delle società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, si applica la riduzione del 15 (quindici) per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione.

Art. 17

Entrate e spese connesse alla valorizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Puglia

1. Con riferimento ai processi di dismissione in corso ed in previsione di eventuali altre entrate connesse con le partecipazioni societarie di cui è titolare la Regione Puglia:

- è istituito nello stato previsionale dell'entrata per l'esercizio finanziario 2013 il Capitolo 4110100 (U.P.B. 4.1.2) denominato "Proventi da utili, dividendi, dismissioni, vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni regionali" dove troveranno allocazione le entrate derivanti da utili di esercizio, da dismissioni, vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni detenute dalla Regione Puglia;

- è istituito nello stato previsionale della spesa per l'esercizio finanziario 2013 il Capitolo 3925 (U.P.B. 6.3.1) denominato "Spese attinenti al finanziamento di operazioni di ricapitalizzazione e/o ristrutturazione di partecipazioni societarie" da destinarsi prevalentemente ad attività di ricapitalizzazione e ristrutturazione del patrimonio mobiliare della Regione Puglia.

Art. 18

Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica

1. La Regione Puglia, al fine di consentire l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4, provvede a erogare ai Consorzi di bonifica, fino alla concorrenza di euro 10 milioni per il primo semestre 2013 e per ulteriori euro 10 milioni per il secondo semestre 2013, le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

- a) generali di gestione;
- b) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;



- c) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
 - d) quote del contributo associativo dovuto all'Unione regionale delle bonifiche;
 - e) oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2013.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 112091, U.P.B. 01.04.04. dell'esercizio finanziario 2013.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le prestazioni della struttura di supporto, per complessivi euro 20 mila, sono imputati, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 112099 U.P.B. 01.04.04.
4. Alla spesa necessaria per la redazione dei Piani generali di bonifica si fa fronte con le economie rivenienti dalla somma impegnata per le finalità di cui all'art. 16, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14.

Art. 19

Contributi di bonifica

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, i contributi di bonifica di cui al codice tributo 630 dovuti dalla Regione a ciascun Consorzio di bonifica sono portati in detrazione, quale compensazione, alle anticipazioni erogate ai Consorzi di bonifica medesimi in esecuzione delle leggi regionali 16 aprile 2007, n. 10 - art. 6, 31 dicembre 2007, n. 40 - art. 1 - comma 9, 2 luglio 2008, n. 18 - art. 11, 30 aprile 2009, n. 10 - art. 6, 31 dicembre 2009, n. 34 - art. 7, e 31 dicembre 2010, n. 19 - art. 21.

Art. 20

Commissario straordinario regionale

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 21 giugno 2011, n. 12, art.1, comma 8, il Presidente della Giunta regionale, a fini dell'espletamento di quanto previsto dal comma 3, art. 1 della richiamata legge regionale 12/2011, può prorogare l'attività del Commissario straordinario regionale, nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della medesima legge regionale n. 12/2011. per un ulteriore termine massimo di mesi dodici.
2. Il Commissario straordinario regionale, nell'espletamento della propria attività gestoria, è autorizzato a nominare un sub-commissario, individuato anche tra i dipendenti regionali.

Art. 21

Contributo straordinario al sistema universitario pugliese

1. Al fine di rilanciare e potenziare la funzione di alta formazione delle università statali presenti sul territorio della Regione Puglia, salvaguardare l'offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi, nel bilancio di previsione autonomo dell'esercizio finanziario 2013, nell'ambito dell'UPB 04.04.02, il capitolo di spesa



915060 è ridenominato "Contributo straordinario a favore delle università pugliesi per il finanziamento delle spese ex art. 5, comma 5, del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 49" ed è assegnata una dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.

2. L'assegnazione del contributo alle università per la finalità di cui all'art.5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012 avverrà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università pugliesi. Con lo stesso atto della Giunta regionale sarà approvato lo schema di convenzione di cui all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012.

3. L'utilizzo del contributo regionale da parte delle Università destinatarie sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura, entro e non oltre 6 mesi dall'erogazione dei fondi.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 22

Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.



TABELLA "A"

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2013	2014	2015
Ragioneria (mutui)	260	253	248
Ragioneria (ruoli S.F.)	5	4	3
<i>Edilizia Residenziale</i>	1	1	1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione

Consiliare n. 07 dicembre 2012

7-11-14-15-16
VI-VII

